

Federalberghi Provincia V.C.O.

G.G.A.

Gruppo Giovani Albergatori

ricostituito il 27 aprile 2011

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - Costituzione

(1) In seno all'Associazione FEDERALBERGHI PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA è costituito, a norma del Regolamento del Comitato Nazionale Giovani Albergatori (articolo 12), il Comitato Territoriale Giovani Albergatori (CTGA) del VCO.

(2) Il Comitato ha sede in VERBANIA (VB) presso l'Associazione medesima.

ARTICOLO 2 – Finalità

(1) Il Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO ha le seguenti finalità:

- a. promuovere la crescita professionale dei giovani albergatori;
- b. sostenere l'affermazione dei giovani albergatori negli ambiti sociali ed istituzionali;
- c. stimolare lo spirito associativo e la professionalità degli albergatori attraverso mirati programmi di formazione ed aggiornamenti professionale e sindacale;
- d. promuovere lo sviluppo di una nuova coscienza e cultura d'impresa.
- e. promuove ed attua, previa approvazione degli organi associativi, iniziative a sostegno delle attività associative ed in particolare dei giovani albergatori.

ARTICOLO 3 - Composizione

(1) Il Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO è composto tra i gestori di strutture alberghiere associate a FEDERALBERGHI VCO con un'età non superiore ai 39 anni.

ARTICOLO 4 - Organi

(1) Sono Organi del Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato di Presidenza
- c) il Presidente.

ARTICOLO 5 - Modalità di convocazione e partecipazione negli organi

(1) La convocazione degli organi è effettuata principalmente a mezzo lettera – mail o posta elettronica da trasmettere almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

(2) La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

(3) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno nonché l'Ordine del Giorno della riunione.

(4) Le votazioni degli organi sono di norma palesi, salvo richiesta diversa da parte di un terzo dei componenti presenti, nel caso l'organo interessato decide in merito, e salvo le votazioni che riguardano le persone.

(5) Fatto salvo quanto espressamente previsto all'articolo 6 per l'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, il componente di un organo può delegare a rappresentarlo un altro componente dello stesso organo, previa comunicazione scritta inviata presso la sede del Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO almeno 5 giorni prima della data della riunione. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.

(6) Le deliberazioni degli organi sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei componenti presenti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione.

ARTICOLO 6 - Assemblea

(1) L'Assemblea è costituita da tutti i giovani albergatori del Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO, soci dell'Associazione provinciale.

(2) L'Assemblea elegge, tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, il Presidente del Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO.

(3) Le candidature per la Presidenza vengono inviate presso la sede del Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO almeno una settimana prima della data fissata per il rinnovo della carica.

(4) In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni assembleari, il componente può delegare a rappresentarlo un altro componente dell'Assemblea o un altro componente del Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO, previa comunicazione scritta inviata presso la sede del Comitato medesimo almeno 5 giorni prima della data della riunione.

(5) Il Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO si riunisce in Assemblea una volta l'anno e comunque sempre in occasione della Assemblea ordinaria dell'Associazione FEDERALBERGHI PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA.

ARTICOLO 7 - Il Comitato di Presidenza;

(1) Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente del Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO, che lo presiede, e da un Vice Presidente.

(2) Il Comitato di Presidenza:

- a. propone all'Assemblea le azioni necessarie per l'attuazione del programma;
- b. attua le delibere dell'Assemblea e sottopone alla sua ratifica le decisioni prese in caso di urgenza.

ARTICOLO 8 - Presidente

(1) Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza del Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO;
- b. convoca e presiede l'Assemblea;
- c. nomina il Vice Presidente tra i componenti del Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO;
- d. sottopone all'Assemblea le iniziative necessarie per l'attuazione del programma, e provvede alla attuazione delle loro delibere;
- e. può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri del Comitato di Presidenza, salvo ratifica successiva da parte della stessa;

ARTICOLO 9 - Durata cariche sociali

(1) Le cariche di Vicepresidente e Presidente non possono essere ricoperte per più di due mandati completi e consecutivi.

ARTICOLO 10 - Rinvio

(1) Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dallo Statuto federale.

Ai sensi del Regolamento del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi (articolo 3, comma 3.3), il presente Regolamento è trasmesso da parte dell'Associazione FEDERALBERGHI PROV. VCO presso la sede dello stesso Comitato Nazionale Giovani Albergatori attraverso comunicazione scritta nella quale si comunica l'avvenuta costituzione del Comitato Territoriale Giovani Albergatori del VCO.